

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26281 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA
Data Udiienza: 19/03/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

De Rossi Paolo nato a ALBIGNASEGO il 30/01/1956

avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Venezia

Udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo che ha
chiesto l'annullamento con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla
recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rigetto del ricorso nel resto

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Padova, all'esito di giudizio ordinario, aveva ritenuto l'attuale ricorrente responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica quale amministratore unico della società Montecchia Immobiliare s.r.l., dichiarata fallita in data 8/10/2018 dal Tribunale di Padova, e, riqualificata la recidiva contestata nella sola forma specifica, lo aveva condannato alla pena di anni 4 mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 216 ult. comma legge fallimentare per la durata di anni 6 ed interdizione dai pubblici uffici per anni 5.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, per tramite del proprio difensore avv. articolando due motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza di legge penale in ordine agli artt. 223, primo comma, e 216, primo comma, n. 2 r.d. 267/42 e vizio di motivazione per travisamento della prova, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., con riguardo all'omessa consegna delle scritture ed all'elemento soggettivo del reato. Deduce che: a) a fronte del motivo di appello svolto in relazione al fatto che il ricorrente non aveva ricevuto alcuna richiesta di consegna della documentazione contabile da parte del Curatore, la Corte non aveva offerto reale risposta, avendo confuso il tema con quello della conoscenza del processo; b) comunque, le relate di notifica prodotte nel corso del giudizio dovevano rendere evidente che l'imputato non aveva ricevuto alcuna richiesta di consegna della contabilità, non risultando la compiuta giacenza della comunicazione svolta presso il domicilio effettivo, in Albignasego, via San Bellino 43; conseguentemente al ricorrente non si poteva contestare l'omissione di una consegna mai richiesta; c) l'affermazione che il ricorrente avesse omesso la tenuta delle scritture contrastava con quanto scritto dal commercialista dott. Valentini che aveva rappresentato al Curatore di avere consegnato la documentazione al dott. Paperini, amministratore precedente all'assunzione del ruolo da parte del De Rossi; d) difettava la dimostrazione del dolo specifico, al riguardo il ricorso rimarcando in particolare che, quanto agli indici in tal senso apprezzati dalla Corte: d-1) l'irreperibilità era stata mal ritenuta, posto che il ricorrente era reperibile presso il luogo di dimora in Albignasego; d-2) in ordine alla sottrazione, nemmeno erano stati sentiti dal Curatore i soci Voltan Diego e Cecchinato Umberto che, pure, erano stati denunciati dall'Arch. Bertaggia quali autori della sottrazione delle scritture; d-3) il passivo ingente era stato determinato da un finanziamento che la fallita aveva contratto nel 2008 quando il ricorrente non era amministratore ed erano invece presenti in società diversi soggetti tra cui Cecchinato, Voltan, Paperini, Bellieni e Carlon.

2.2. Con il secondo motivo prospetta violazione di legge penale in relazione al riconoscimento della recidiva ai sensi dell'art. 99 cod. pen., all'estinzione del reato e dei suoi effetti penali nonché vizio di motivazione sui medesimi punti. Deduce che la recidiva, riqualificata come specifica, non poteva essere ritenuta posto che l'unico precedente per bancarotta doveva ritenersi estinto unitamente ai suoi effetti penali, con conseguente irrilevanza ai fini della recidiva.

3. Il PG ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rigetto del ricorso nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo.

2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in sintesi, che la sparizione delle scritture non gli era imputabile né sotto un profilo oggettivo né sotto quello soggettivo.

Il motivo è infondato nei termini e per le ragioni di seguito illustrati.

2.1. Nei confronti dell'imputato le due sentenze conformi di merito hanno accertato il reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica.

Come noto, l'art. 216 comma 1 n. 2) l. fall., distingue due tipi di bancarotta fraudolenta documentale, ovvero la bancarotta specifica descritta dalla prima parte della disposizione, e quella generale, descritta dalla seconda parte.

2.1.1. I due tipi sono accomunati dal profilo funzionale di tutela dell'accesso degli organi fallimentari al patrimonio informativo dell'impresa conservato nei libri e nelle scritture contabili. Bene giuridico protetto, quello così individuato, che, come affermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è circoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, riguardando, piuttosto, una conoscenza documentata e giuridicamente utile di tali vicende, in relazione all'interesse dei creditori alla conoscenza delle stesse e della consistenza del patrimonio della società destinato a soddisfare le proprie ragioni (ed. ostensibilità della situazione patrimoniale del debitore: cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy.; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Rv. 232212).

2.1.2. Mentre la bancarotta generale realizza la sua offesa al patrimonio informativo della procedura mediante una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, la bancarotta specifica, qui esclusivamente in rilievo, realizza la sua offesa tipica impedendo proprio agli organi fallimentari di entrare nella disponibilità delle fonti informative qualificate in quanto sottratte, distrutte o falsificate «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori». Sulla base del comune profilo effettuale di impedire l'accesso degli organi fallimentari alle fonti contabili è stata ricondotta al paradigma così in esame anche l'omessa tenuta delle scritture ove sorretta dal dolo specifico indicato.

E', appunto, assolutamente consolidato l'orientamento secondo cui « In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi» (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 - 01. Cfr. ex multis: Sez. 5 - , Sentenza n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01).

Il dolo specifico è, quindi, elemento costitutivo della bancarotta documentale specifica. Quando questa, poi, si declina nella condotta dell'omessa tenuta siffatto elemento soggettivo assume rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarotta documentale semplice. E' stato, al riguardo, puntualmente evidenziato che, al fine in esame, occorre «che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179)» (Sentenza n. 42546/2024, Coccozza, cit. in motivazione).

2.2. Nel caso di specie, le due sentenze di merito hanno preso le mosse dalla constatazione che, all'atto del fallimento, nessuna scrittura è stata consegnata al Curatore dal ricorrente che aveva amministrato la società fallita dal 2008 sino al fallimento.

Al riguardo, in primo luogo, la difesa argomenta che: a) l'imputato non aveva mai avuto conoscenza della richiesta del curatore di consegna delle scritture; b) le scritture non erano state omesse, secondo quanto risultava dalle prove acquisite; c) era stata presentata una denuncia per la sottrazione delle scritture da parte di terzi soggetti; d) sulle questioni così sollevate, la Corte di appello non aveva risposto, fraintendendo anzi il tema sollevato.

2.2.1. In fatto, dalla doppia conforme, sul tema così sollevato, risulta che il De Rossi, divenuto amministratore della Montecchia Immobiliare s.r.l. nel 2010 e rimasto in carica sino al fallimento dichiarato in data 8/10/2018, era in realtà presente nella gestione da prima dell'assunzione dell'incarico. I bilanci erano stati depositati sino all'esercizio 2008. L'amministratore precedente al De Rossi, dott.

Paperini, aveva ricevuto la documentazione dal commercialista Valentini. L'aveva quantomeno in parte consegnata al De Rossi, secondo quanto da quest'ultimo ammesso.

Intervenuto il fallimento, il ricorrente era stato convocato dal Curatore ed invitato a depositare le scritture. La comunicazione era stata tentata una prima volta in Padova, dove, peraltro, constava l'irreperibilità del destinatario; la seconda volta era andata a buon fine presso la domiciliazione di fatto in Albignasego, mediante notifica per compiuta giacenza.

2.2.2. A fronte di tali affermazioni delle sentenze la difesa, prima con l'atto di appello poi con il ricorso per cassazione, ha dedotto che non era stata offerta prova della compiuta giacenza presso l'indirizzo di Albignasego, a tal fine richiamando la documentazione prodotta.

L'argomento è aspecifico ed infondato.

Merita osservarsi già che la conoscenza dell'obbligo di deposito delle scritture origina di per sé dalla sentenza dichiarativa di fallimento in ordine alla cui conoscenza il ricorso nemmeno deduce alcuna carenza.

Anche ad attenersi al perimetro della conoscenza della convocazione qui direttamente considerata dalla difesa, deve muoversi dal considerare che il Curatore ha attestato che la seconda comunicazione aveva avuto esito positivo risultando effettuata per compiuta giacenza.

La documentazione prodotta dalla difesa non introduce alcuna circostanza di diverso tenore. A fronte dell'informativa della Amministrazione postale che attesta l'avvenuta consegna nelle forme indicate, il difetto della cartolina con relata di notifica, a distanza di anni, non sta a significare che consegna e compiuta giacenza non fossero intervenute. Di talché la risultanza non vale a smentire quanto sul punto attestato dal Curatore, posto anche che l'indirizzo indicato era effettivamente quello dell'imputato come dallo stesso riconosciuto.

2.2.3. Per l'effetto, costituisce una inferenza priva di alcuna illogicità quella tratta dai giudici di merito in ordine al fatto che l'imputato aveva avuto conoscenza dell'obbligo di depositare le scritture. Parimenti è in sé logica, in via strettamente consequenziale, la conclusione in ordine all'inadempimento a lui riferibile.

La specifica circostanza, poi, si innesta in modi logicamente coerenti in un più ampio quadro che evidenzia come, nel periodo dell'amministrazione dell'attuale ricorrente, la società aveva preso a non depositare i bilanci mentre, secondo quanto considerato di seguito, non emergeva che avesse proseguito la tenuta delle scritture.

2.2.4. La circostanza che la Corte d'appello abbia frainteso la questione sollevata in ordine alla notifica della convocazione da parte del Curatore riferendola al diverso tema della conoscenza del processo, nemmeno è dirimente dal momento

che – per quanto osservato – il motivo d’appello era aspecifico a fronte delle indicazioni poste sul tema dal Tribunale.

Comunque la Corte territoriale non ha mancato di richiamare quanto osservato dalla sentenza di primo grado sulla attestazione da parte del Curatore.

2.2.5. Contrariamente a quanto esposto dal ricorso, non è illogica la conclusione secondo cui la tenuta delle scritture era stata omessa almeno in gran parte della gestione dell’imputato.

Il commercialista Valentini ha dato conto di avere consegnato una serie di scritture al precedente amministratore Paperini in data 7/10/2008, con ciò, appunto, offrendo base per inferire che sino a periodo anteriore a quel momento fossero state appunto tenute le scritture indicate nell’elenco allegato alla comunicazione. Non risulta alcun elemento che attesti una tenuta successiva, quando per le annate posteriori all’esercizio del 2008 non risultavano più depositati i bilanci.

Nel quadro che così emerge dalle sentenze non è illogica ed, anzi, risulta del tutto coerente la conclusione che le scritture non fossero state più tenute dalla gestione del De Rossi.

2.2.6. Come ritenuto dal Tribunale e richiamato dalla Corte d’appello, inconferente in concreto è il riferimento difensivo alla denuncia di sottrazione delle scritture.

Risulta appunto in primo luogo che tale denuncia era stata presentata in data 28/04/2020 e, quindi, due anni dopo la dichiarazione di fallimento.

Per altro verso emergeva che la prospettata sparizione, secondo i termini stessi della allegazione, era avvenuta in conseguenza della perdita di disponibilità dell’immobile presso cui le scritture erano conservate, per gli esiti di controversia sul pagamento del canone che aveva necessariamente preannunciato all’imputato la prossima spoliazione. Sicché tutta la spiegazione correlata assume manifesti caratteri di pretestuosità.

2.2.7. Sono quindi infondati gli argomenti con cui la difesa pretende di censurare la manifesta illogicità o l’inosservanza di legge laddove la sentenza impugnata afferma che l’omessa tenuta delle scritture e la sottrazione di quelle preesistenti fosse imputabile al De Rossi.

2.2.8. Ad ogni modo, dimostrato che l’imputato era amministratore al momento della dichiarazione di fallimento competeva alla difesa dimostrare che le scritture erano state tenute e che il mancato rinvenimento delle predette scritture fosse dipeso da fatto allo stesso non imputabile (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Rv. 271839 – 01).

Di contro, nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato nemmeno la tenuta delle stesse nel suo periodo di gestione.

Sotto tale profilo deve riconoscersi che le censure articolate dal ricorrente, sul piano della logicità della motivazione e del travisamento della prova, appaiono non dirimenti oltre che infondate.

2.3. Con un secondo argomento interno al medesimo motivo, il ricorso censura la mancata dimostrazione del dolo specifico.

2.3.1. In generale, come in parte già accennato, discende pacificamente dalla stessa confezione letterale dell'art. 216 comma 1) n. 2), prima ipotesi, l. fall. (che contempla il fatto dell'imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili»), l'affermazione che la bancarotta fraudolenta documentale specifica, distinta come sopra da quella «generale» prevista dalla seconda ipotesi, richiede il dolo specifico di profitto o di danno (cfr. da ultimo Sez. 5, Sentenza, 29/01/2025, n. 13296 n.m.; Sez. 5 - , Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 18320 del 07/11/2019, dep. 16/06/2020, Rv. 279179 - 01).

Va da sé, pertanto, che la dimostrazione del reato richiede la prova, oltre che dell'elemento materiale delle specifiche condotte così in rilievo e del carattere consapevole e volontario delle stesse, anche del soggettivo perseguimento di uno degli obiettivi così indicati. Secondo quanto è stato puntualmente affermato «nel caso della bancarotta "specificata" l'elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà» (Sez. 5, 07/11/2024, n. 42546). È stato anzi precisato che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico così in rilievo nemmeno possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Gli indici necessari devono, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la *ratio* dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (cfr. *ex multis* Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 18/09/2025, n. 37723). Laddove, peraltro, siffatti elementi ulteriori possono ben consistere anche nell'incidenza contenutistica o temporale che la sparizione delle specifiche informazioni è destinata ad assumere sull'interesse del ceto creditorio così pregiudicato ovvero su quello dell'autore della sparizione.

Per converso, è appena il caso di rimarcare che, posto che il sintagma normativo in esame descrive il dolo specifico e non l'evento materiale del reato, per integrare la bancarotta fraudolenta documentale specifica non è richiesto un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori

ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Sez. 5, 06/02/2025, n. 17807).

2.3.2. Il dolo specifico, in ragione della sua natura psicologica, poi, è naturalmente suscettibile di prova indiretta.

È stato così affermato che «In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali» (Sez. 5 - , Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 - 01. Cfr. anche Sez. 5, Sentenza, 20/03/2025, n. 15987).

Parimenti la prova del dolo specifico costituito dall'*animus nocendi* di recare pregiudizio ai creditori o dall'*animus lucrandi*, consistente nel procurare a sé o altri ingiusto profitto, dovendosi inferire dal reale atteggiamento psichico dell'agente, può trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza, valorizzandosi la sottrazione dell'amministratore ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, a fronte di passività elevate (cfr. Sez. 5, 05/10/2022, n. 47762, n.m. in motivazione). Nel medesimo senso possono apprezzarsi le complementari eventuali risultanze in ordine a: a) tenuta strumentalmente irregolare di cui si sia avuta notizia nonostante l'avvenuto occultamento; b) correlazione temporale tra la sottrazione delle fonti informative e apertura della procedura fallimentare in cui le stesse erano destinate ad assumere funzione di tutela del ceto creditorio; c) rapporto qualificato tra le informazioni sottratte e specifiche situazioni patrimoniali sensibili. Indici, questi, la cui valenza probatoria deve essere vagliata nella loro idoneità in concreto a dimostrare il profilo teleologico dell'azione materiale incriminata.

2.2.3. La sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, ha tratto il dolo specifico da indici individuati in: a) estensione della omessa tenuta e sottrazione; b) sottrazione dell'imputato ai contatti con il Curatore; c) dimensioni del disavanzo (pari ad oltre 4 milioni di euro).

Si tratta di indicatori che possono avere autonomo rilievo secondo la giurisprudenza di legittimità e che appaiono idoneamente concludenti nel loro concorso. La motivazione, al riguardo, appare articolata in osservanza dei corretti canoni ermeneutici e priva di illogicità.

2.2.4. Ove pure non versate esclusivamente in fatto, appaiono infondate le deduzioni contrarie della difesa.

Per quanto osservato, qui, correttamente le sentenze conformi hanno ritenuto la ricorrenza cumulata di sottrazione delle scritture preesistenti e della mancata tenuta delle scritture attinenti alla sua gestione. Risultanza che, nella sua estensione, di per sé pone una prima indicazione nel senso di una volontarietà sistematica del comportamento e della sua strumentalità ad una deliberata opacizzazione della vita della società.

L'affermazione che l'imputato si fosse sottratto al contatto con la procedura, come sopra validata, corrobora l'indicazione così posta.

Quanto al disavanzo, secondo la difesa, non era altro che l'effetto di iniziative economiche ed impegni presi da altri. L'argomento è, peraltro, irrilevante ed infondato.

L'argomento è appunto irrilevante, in quanto è sufficiente considerare che la condotta dell'imputato era comunque funzionale ad occultare quel disavanzo che, da chiunque fosse stato generato, non poteva non essergli noto.

L'argomento è altresì infondato, in quanto le sentenze danno adeguatamente conto di come il De Rossi fosse stato presente sul piano gestorio anche prima di assumere la carica formale e come, specificamente, avesse partecipato al rapporto con il circuito finanziario, secondo quanto apprezzato in base alle dichiarazioni del Finato. Si tratta di profilo che, ovviamente, prescinde dal perimetro cronologico della sua gestione formale in quanto piuttosto risolve il suo rilievo, peraltro meramente complementare, sul piano in cui si apprezza un ulteriore movente della sommersione contabile della società coincidente con il periodo gestorio del ricorrente.

2.3. Il primo motivo, pertanto, è in parte versato in fatto o aspecifico, in parte infondato e deve essere rigettato.

3. E', invece, fondato il secondo motivo con cui il ricorrente censura il riconoscimento della recidiva.

3.1. Il Tribunale aveva riqualificato la recidiva da specifica infra-quinquennale a specifica, osservando che sussistevano due precedenti per bancarotta ed una nuova condanna per reato successivo a quello qui in rilievo.

La Corte territoriale, rispondendo a specifico motivo di appello (che, invero, contestava oltre alla natura specifica della recidiva anche quella reiterata che non era mai stata oggetto di contestazione), ha osservato che la riqualificazione operata dal giudice di primo grado doveva reputarsi corretta, ma era necessario

considerare, nella determinazione del trattamento, che l'imputato aveva due precedenti specifici per bancarotta.

Il difensore, al riguardo, ha richiamato il motivo di appello in cui aveva dedotto che: a) esisteva un solo precedente relativo a condanna del 2012 per un reato del 2003, fatto poi oggetto di una pronunzia di estinzione della pena emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia il 21.9.2016; b) tale precedente era estinto ai fini dell'art. 106 c.p.

3.2. Preliminarmente, la questione proposta è ammissibile nella presente sede.

In generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito i limiti di ammissibilità della questione così proposta affermando che l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, dedotta perché delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva, può essere rilevata nel giudizio di legittimità, qualora sia stata documentata dal ricorrente e riguardi un punto, oggetto di ricorso per cassazione, devoluto ai giudici di merito (Cass. pen., Sez. I, 27/10/2021, n. 8352).

Si tratta di condizioni che, secondo quanto già esposto, risultano entrambe qui soddisfatte.

3.3. Nel merito della questione deve rilevarsi quanto di seguito.

3.3.1. Il certificato del casellario registra:

- a) al punto 1) , una sentenza irrevocabile nel 2001 per fatti (anche) di bancarotta commessi tra il 1996 ed il 2000, con recidiva reiterata specifica e/infra-quinquennale, e con concessione di sospensione condizionale;
- b) al punto 2), una sentenza del 18.12.2012, irrev. il 17.4.2014 per bancarotta e altro fino al maggio 2001 in Rovigo, pronuncia oggetto della citata ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 21.9.2016;
- c) al punto 3) una condanna per falsità materiale commessa dal privato irrevocabile il 12.1.2022.

3.3.2. Emerge, pertanto, che ai fini di una eventuale applicazione della recidiva specifica rileva soltanto la condanna di cui al punto 1).

Ed, invero, se la condanna di cui al punto 3) è successiva ai fatti oggetto di giudizio, quella di cui al punto 2) è estinta in ragione del principio secondo cui «(l)'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva» (Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011 Ud., dep. 2012, Rv. 251688 - 01).

In senso contrario non vale osservare che è qui in rilievo una estinzione parziale, doversi al riguardo dare continuità sul punto all'orientamento secondo cui «Nel

caso in cui la causa di estinzione della pena, anche se parziale, estingua anche gli effetti penali, non può tenersi conto della condanna ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato» (Cass. pen., Sez. I, 09/03/2022, n. 10970).

Di contro, conserva rilievo ai presenti fini, la condanna di cui al punto 1), posto che la sospensione condizionale ivi applicata non estingue gli effetti penali della condanna che, quindi, deve essere considerata ai fini della recidiva.

È stato appunto affermato che «(l)'estinzione del reato in conseguenza della sospensione condizionale della pena non si estende agli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva» (Sez. 3 - , Sentenza n. 5412 del 25/10/2019 Ud. (dep. 11/02/2020) Rv. 278575 - 01. Cfr. anche Sez. 4, Sentenza n. 45351 del 23/11/2010 Ud. (dep. 27/12/2010) Rv. 249069 - 01).

3.3.3. A fronte di ciò, entrambe le sentenze hanno fatto mostra di avere tenuto conto, nella affermazione della recidiva specifica, di entrambe le condanne pregresse per bancarotta. Il che, appunto, integra violazione di legge penale e, di rimando, innesta nella motivazione una erronea premessa.

Nella situazione data, il precedente di cui al punto 1) integra ancora astrattamente la conferma della recidiva specifica così ritenuta. La determinazione, peraltro, comporta una rinnovazione della valutazione sulla ricorrenza dei requisiti complessivi per l'applicazione in concreto della aggravante, con riguardo alla idoneità del remoto precedente di rinforzare l'indicazione di capacità a delinquere. Conseguisce allora la necessità di annullamento con rinvio.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto quanto al secondo motivo, con rigetto per il resto. Per l'effetto, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio in ordine alla recidiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso.

Così è deciso, 19/03/2026

Il Consigliere estensore
FEDERICO MARIA MERIGGI

Il Presidente
ROSA PEZZULLO